

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Per: Capasso Annamaria nata a Napoli il 09.02.1970 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. nonché Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Martorelli Giuseppina nata il 22.10.1971 residente in Casandrino alla Via Trento n. 16

Preziosi Giuseppe nato il 02.06.1987 residente in Santa Lucia di Serino alla via Don Antonio Pelosi n. 20

- controniteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1. Del decreto Prot.n. 13279 del 13.09.2016 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 106/2016 per complessivi 274 posti in regione Campania per l'ambito disciplinare AD02 di cui 135 posti per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e 139 posti per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado)
2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio per titoli culturali e di servizio di 5,30 pt.i anziché di 10,80 p.ti, per un punteggio complessivo di p.ti 67,00 anziché di p.ti 72,50.
3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dalla nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio per titoli culturali e di servizio di 5,30 pt.i anziché di 10,80 p.ti, per un punteggio complessivo di p.ti 67,00 anziché di p.ti 72,50
4. Del decreto Prot.n. 13404 del 14.09.2016 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con il quale è stata ripubblicata, a seguito di errata corrige, la graduatoria generale di Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 106/2016 per complessivi 274 posti in regione

Campania per l'ambito disciplinare AD02 di cui 135 posti per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e 139 posti per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado)

5. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio per titoli culturali e di servizio di 5,30 pt.i anziché di 10,80 p.ti, per un punteggio complessivo di p.ti 67,00 anziché di p.ti 72,50
6. Del decreto Prot.n. 13489 del 15.09.2016 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con il quale è stata ripubblicata, a seguito di errata corrige, la graduatoria generale di Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 106/2016 per complessivi 274 posti in regione Campania per l'ambito disciplinare AD02 di cui 135 posti per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e 139 posti per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado)
7. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio per titoli culturali e di servizio di 5,30 pt.i anziché di 10,80 p.ti, per un punteggio complessivo di p.ti 67,00 anziché di p.ti 72,50.

PREMESSO

1. Che, con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 106/2016 veniva bandito un concorso per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato per complessivi 274 posti in regione Campania per l'ambito disciplinare AD02 di cui 135 posti per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e 139 posti per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado)
2. Che, la ricorrente ha partecipato a pieno titolo al suddetto concorso superando sia le prove scritte che le prove orali.
3. Che, decreto Prot.n. 13279 del 13.09.2016 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, è stata approvata la graduatoria generale di Merito del suddetto concorso.
4. Che, la ricorrente si è classificata alla posizione 265 con il punteggio totale di 67,00 di cui p.ti 30,7 per la prova scritta, p.ti 31,00 per la prova orale; p.ti 5,3 per titoli culturali, titoli di servizio o professionali.

5. Che, con i successivi decreti prot. N. 13404 del 14.09.2016 e 13489 del 15.09.2016, l'amministrazione procedeva alla ripubblicazione della medesima graduatoria, a seguito di alcuni "errata corrige".
6. Che, la P.A. confermava nei confronti della ricorrente l'attribuzione di complessivi p.ti 67,00 di cui p.ti 5,3 per titoli culturali e di servizio, per effetto dei quali la stessa risultava da ultimo collocata alla posizione 284 della graduatoria ripubblicata il 15.09.2016.
7. Che, l'istante lamenta l'errata valutazione dei titoli culturali e professionali dalla stessa prodotti ed indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
8. Che, nella fattispecie, la Prof.ssa Capasso aveva chiesto valutarsi in suo favore i seguenti titoli culturali:

1) Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di P.A.S. (percorso abilitante speciale) con voto 98/100;

2) Laurea Specialistica in Scienze delle attività motorie preventive e adattative conseguita il 23.02.2012 presso Università degli studi Parthenope di Napoli in aggiunta al titolo richiesto per l'accesso all'abilitazione (Diploma ISEF conseguito il 10.04.1992 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica).

3) Certificazione Linguistica di livello C1 in lingua straniera inglese conseguita presso ente accreditato MIUR il 26.03.2016 (PEARSON LCCI accreditato D.D.G. Prot. n. 0001039 – 12/10/2015)

4) Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : "La formazione metodologica e didattica per l'apprendimento", conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2012/2013

5) Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : Strategie formative e metodologie didattiche per l'insegnamento". conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2013/2014.

6) Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : " Nuovi orizzonti formativi per la scuola contemporanea" conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2014/2015

7) Servizio prestato dal 10/09/2013 al 30/06/2014 presso I.S. Vaglio Rubens di Biella e I.Alberghiero Zegna di Biella quale docente di Ed. Fisica (cl.concorso ex A029).

9. Che, il punteggio di 5,30 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che non siano stati valutati in suo favore tutti i titoli dalla stessa allegati.

10. Che, a nulla è valso il reclamo in via amministrativa prodotto dall'interessata.

Che, la ricorrente ha interesse a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio spettante in base ai titoli posseduti

Tanto premesso si espongono i seguenti

MOTIVI

1 – ERRATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI ALLEGATA AL BANDO ED APPROVATA CON D.M. 94/2016

La valutazione dei titoli culturali prodotti dai partecipanti al concorso è regolata da apposita tabella di valutazione allegata al Bando di concorso ed approvata con D.M. 94/2016.

La citata Tabella alla lettera A.2 definisce il punteggio spettante per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado. Segnatamente la lett. A.2.1 stabilisce che per l'Abilitazione specifica siano attribuiti $(p-75)/5$ p.ti punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A sua volta il punto B.5.2 prevede che: "per ogni *Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione* siano attribuiti punti 2,00."

Il punto B.5.7 prevede che le Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto siano valutate punti 2,00 se di livello C 1

Infine, il punto B.5.8. prevede che: "per ogni *Master Universitario di I o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, siano attribuiti punti 0,50*"-

Inoltre, quanto a i titoli di servizio, la lettera D.1.1 prevede che il Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sia valutato punti 0,70 per ciascun anno di servizio con la

precisazione che è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico

Tanto premesso si devono analizzare i vari titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

Ebbene, in primo luogo l'abilitazione specifica conseguita a seguito di PAS con voto 98/100 doveva essere valutata, ai sensi della lett. A.2.1 della Tabella con l'attribuzione di punti $4,6 = (98-75)/5$.

In secondo luogo Laurea Specialistica in Scienze delle attività motorie preventive e adattative conseguita presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope il 23.02.2012, in aggiunta al diploma ISEF richiesto per l'accesso all'abilitazione conseguita tramite PAS dovevano essere riconosciuti punti 2,00 ai sensi della lett. B.5.2.

In proposito, occorre rammentare come il titolo di accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali per le Classi di concorso A029 e A030 ora contrassegnate con i codici A048 e A049 e confluite nell'Ambito Disciplinare A.D. 02 fosse proprio il diploma ISEF così come previsto dal D.M. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la certificazione linguistica di livello C1 in lingua straniera inglese conseguita presso ente accreditato MIUR, doveva essere riconosciuto il punteggio di punti 2,00 ai sensi della lett. B.5.7.

Ancora, per i tre master di I Livello di durata paria a 1500 ore e corrispondente a 60 CFU, conseguiti in tre distinti anni accademici, dovevano essere riconosciuti complessivi punti 1,50 ai sensi della lett. B.5.8.

Infine, per il servizio prestato dal 10/09/2013 al 30/06/2014 presso I.S. Vaglio Rubens di Biella e I.Alberghiero Zegna di Biella quale docente di Ed. Fisica (cl.concorso ex A029) per un periodo superiore a 180 giorni doveva essere riconosciuto il punteggio di p.ti 0,70 ai sensi della lett. D.1.1 della citata Tabella.

In definitiva il punteggio per titoli culturali e di servizio spettante alla ricorrente doveva essere calcolato come da prospetto che segue

Titolo	Punteggio	Rif. Tabella
PAS con votaz. 98/100	4,6	A.2.1
Laurea in aggiunta al diploma ISEF	2	A.2.4
Certificazione Linguistica C1	2	B.5.7
Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : "La formazione metodologica e didattica per l'apprendimento", conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2012/2013	0,5	B.5.8

Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : "Strategie formative e metodologie didattiche per l'insegnamento". conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2013/2014	0,5	B.5.8
Master I Livello 1500 ore (durata annuale) 60 CFU in : "Nuovi orizzonti formativi per la scuola contemporanea" conseguito presso Università degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico 2014/2015	0,5	B.5.8
Servizio prestato dal 10/09/2013 al 30/06/2014 presso I.S. Vaglio Rubens di Biella e I.Alberghiero Zegna di Biella	0,7	D.1.1
Totale	10,80	

Ne consegue la palese illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente per i suddetti titoli esclusivamente punti 5,3 anziché 10,80, riconoscendole un punteggio complessivo di punti 67,00 anziché di 72,50.

2 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.

L'art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustificano la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che avevano rilasciato i relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugnate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

Istanza cautelare

Il fumus boni juris è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al periculum in mora si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto alla ricorrente rischia di incidere negativamente sul diritto della stessa ad essere assunta in occasione delle prossime e future immissioni in ruolo sulla scelta della sede di servizio.

È evidente, infatti, che il minor punteggio si ripercuote inevitabilmente sui tempi dello scorrimento in favore della ricorrente della graduatoria concorsuale, nonché sulla possibilità per la stessa di scegliere sedi meno disagiate o più confacenti con le proprie esigenze di vita e di famiglia. Pertanto si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altra misura idonea a scongiurare il paventato periculum.

CONCLUSIONI

Voglia l'on.le TAR adito

- In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati adottando le misure più idonee a scongiurare il paventato periculum
- Nel merito annullare i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe nonché, quale atto presupposto, il verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e professionali prodotti dalla ricorrente, nella parte in cui attribuiscono alla Prof.ssa Capasso il punteggio per titoli culturali e di servizio di 5,3 anziché 10,80, riconoscendole un punteggio complessivo di punti 67,00 anziché di 72,50.
- Il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente procedimento attiene a concorso per l'accesso ai pubblici impieghi e, pertanto, è soggetto al contributo unificato ridotto alla metà dal quale la ricorrente è esente come da autocertificazione reddituale che si deposita.

Addì 04.11.2016

Avv. Ferdinando Gelo

Procura Speciale

Delego l'Avv. Ferdinando Gelo a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre motivi aggiunti, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Pozzuoli alla Traversa Maroder n. 3

Pozzuoli li

RELATA DI NOTIFICA

SI NOTIFICHI A

1. Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2. Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Martorelli Giuseppina nata il 22.10.1971 residente in Casandrino alla Via Trento n. 16
4. Preziosi Giuseppe nato il 02.06.1987 residente in Santa Lucia di Serino alla via Don Antonio Pelosi n. 20

Publicato il 16/01/2017

N. 00121/2017 REG.PROV.PRES.
N. 05420/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5420 del 2016, proposto da:

Annamaria Capasso, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo,
con domicilio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in
Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Giuseppina Martorelli non costituito in giudizio;

Giuseppe Preziosi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1. Del decreto Prot.n. 13279 del 13.09.2016 a firma del Direttore Generale del
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del

TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, già indicata nella ordinanza in premessa, che qui si conferma;

P.Q.M.

-) accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli il giorno 16 gennaio 2017.

**Il Presidente
Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Il presente avviso è rivolto ai controinteressati di seguito indicati: Di Mauro Vincenza, Galasso Maria, Aricò Silvana, Colonna Antonio, Lucchetti Marina, Preziosi Luigi, Nappi Giovanni, Napolitano Emanuela, Coppa Emilia, Trepiccione Giuseppe, Nardelli Anna, Prinzo Enrico, Esposito Assunta, Laprovitera Pasquale, Renzi Mariarosaria, Graziano Gianluca, Maione Maria, Ronca Angelo, Abeti Raffaele, Marzocchella Angela, Tubiello Maria Immacolata, Del Prete Antonia, Bervicato Debora, Borrelli Vincenzo, Peluso Annunziata, Pirozzi Antonio, Califano Ida, Pagano Daniele, Viglianti Walter, Covone Antonio, Ingenito Fabio, Frisotti Cirstina, Picardi Angela, Beatrice Maria, Celentano Immacolata, Zeoli Giuseppe, Torre Mariarosaria, Montuori Nicola, Petillo Stefania, Magno Giacomo, Favorito Anna, Parrella Concordio, Bottelli Alessandra, Belato Simona, Piccolo Giuliano, Saletta Alessandro, Fiumarella Elvira, D'apolito Maria Rosa, Iorio Paolino, Zarrella Carmine, Calafiore Anna, De Matteis Gianluca, Saccomando Ciaramella Luciano, Diaspro Ciro, Lamberti Alessandra, Ambrico Gaetano Rosario, Buonopane Maria, Dei Vincenza, Schipani Monica, Casale Carmelina.

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza presidenziale della Quarta Sezione del TAR Campania – Napoli n. 121/2017 del 16/01/2017 resa nel giudizio r.g.n. 5420/2016. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it inserendo il numero di registro generale del TAR Campania-Napoli.

Avv. Ferdinando Gelo

